

9 Pot. Ed. 2010.06 29 142
del 30/07/2010

Spett.li Enti di Formazione accreditati

Loro sedi

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO AI PERCORSI ASA E OSS

Da parte di diverse istituzioni formative sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all'attuazione della d.g.r. VIII/5101 "Regolamentazione dei percorsi OSS" e della D.G.R. VIII/7693 "Regolamentazione dei percorsi ASA".

Si forniscono di seguito le precisazioni ai quesiti maggiormente ricorrenti finalizzate ad agevolare sia le istituzioni formative sia i cittadini interessati a partecipare ai percorsi ASA e OSS.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE

All'atto dell'iscrizione occorre esibire all'ente di formazione (che deve trattenere copia) i seguenti documenti

- 1) documento di identificazione e, qualora si tratti di stranieri, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno secondo la normativa nazionale e/o comunitaria vigente
- 2) titolo di studio; qualora sia stato acquisito all'estero, al titolo occorre allegare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata secondo quanto riportato dalla presente circolare.

Tutti i requisiti previsti dalle dgr n. 5101/07 e n. 7693/08 devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'Ente di Formazione all'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe.

LA DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini dell'iscrizione ai percorsi OSS la dichiarazione di valore è un documento necessario per tutte le persone (italiane o straniere) che hanno conseguito un titolo di studio in un paese straniero. Deve essere presentata tassativamente all'ente di formazione all'atto di iscrizione, pertanto non è possibile iniziare a frequentare il percorso senza aver presentato tale documento all'ente di formazione.

La dichiarazione di valore è un documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia.

La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello ufficiale indicato dal Ministero alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero (Convenzione dell'Aja del 1961).

Mediante tale documento viene accertato il valore locale del titolo di studio nel paese dove è stato conseguito.

Nella dichiarazione di valore devono essere riportati i seguenti dati:

- Cognome, nome data e luogo di nascita del titolare;
- Numero di registrazione
- Esatta dicitura del titolo
- Data e luogo del rilascio del titolo
- Istituzione sotto la cui autorità è stato rilasciato il titolo di studio (descrive la qualificazione dell'istituzione se pubblica, privata o riconosciuta dal sistema formativo del Paese di conseguimento completa dell'ordinamento scolastico)
- Durata del ciclo di studi (durata legale del corso di studi)
- Istituto d'istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi
- Media generale dell'esame finale (comprende anche descrizione del piano didattico completo della descrizione delle materie svolte, la durata del corso, il sistema di valutazione nei moduli completa di valutazione della stessa)

La dichiarazione di valore fornisce quegli elementi che permettono di valutare, in considerazione al piano didattico, ai moduli professionalizzanti effettuati e all'eventuale attività di tirocinio svolto, il valore del titolo di studio a seguito del percorso formativo conseguito nel Paese d'origine in rapporto al sistema di istruzione e formazione italiano.

Coloro i quali abbiano conseguito titoli di studio negli Stati membri della Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione elvetica, possono presentare la sola traduzione asseverata qualora l'Ente accreditato sia in grado di esprimere un giudizio sul livello del titolo di studio e sulle competenze acquisite.

In ogni caso, andrà dato avviso al richiedente della possibile richiesta di successive integrazioni documentali, nel caso in cui la traduzione non fornisca elementi sufficienti per la valutazione.

Sia la Regione che gli Enti di formazione potranno controllare con ogni mezzo la veridicità dei documenti prodotti, anche ricorrendo ad organi centrali ed alla collaborazione degli Stati membri dell'Unione europea.

LA TRADUZIONE ASSEVERATA

La traduzione asseverata del titolo è un documento necessario per tutte le persone (italiane o straniere) che hanno conseguito un titolo di studio in un paese straniero **ai fini dell'iscrizione ai percorsi ASA** (come da dgr VIII/7693) o a percorsi OSS se hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri della Unione Europea.

Deve essere presentata tassativamente all'ente di formazione all'atto di iscrizione, pertanto non è possibile iniziare a frequentare il percorso senza aver presentato tale documento all'ente di formazione. In nessun caso sono ammesse deroghe.

La traduzione asseverata riguarda, in modo statico, il contenuto del titolo di studio in lingua straniera conseguito all'estero; infatti la traduzione asseverata consiste in una traduzione che viene resa ufficiale con giuramento da parte del traduttore innanzi al tribunale, al giudice di pace o a un notaio.

Gli enti di formazione accreditati nei casi dubbi sono tenuti a chiedere ulteriore documentazione per valutare il percorso formativo svolto nell'interesse dell'ente stesso e della persona interessata.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

E' possibile l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, con riferimento esclusivo a titoli di studio ed esami sostenuti in Italia, come esplicitato dall'art.2 del DPR 394/1999.

Conseguentemente un titolo di studio conseguito all'estero da cittadini italiani o stranieri non può essere oggetto di autocertificazione.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER ALLIEVI NON AMMESSI ALL'ESAME O NON IDONEI

La legge regionale n. 19/2007 prevede la possibilità di accesso agli esami ai candidati privatisti solo per gli allievi in Diritto Doveri di Istruzione e Formazione. Pertanto non è possibile iscrivere direttamente all'esame allievi che hanno regolarmente frequentato un percorso ASA o OSS precedente e che sono stati **dichiarati non idonei all'esame o non sono stati ammessi all'esame a causa di una valutazione negativa di uno stage o della parte teorica.**

Tuttavia è possibile riconoscere crediti formativi agli allievi o non ammessi all'esame o non idonei e tradurlo in una riduzione delle ore standard del percorso applicando le disposizioni contenute nel decreto n. 9837 del 12/9/08 (al paragrafo 4-5) e utilizzando il modello 5 debitamente compilato per l'ammissione al percorso.

In particolare si ricorda che è possibile utilizzare crediti formativi con il **riconoscimento massimo del 50%** delle ore totali del percorso e che l'articolazione oraria dei piani di studio personalizzati dovrà tener conto della necessità di fornire una compiuta integrazione del percorso formativo in tutte le aree previste dal percorso didattico (teoria, stage, esercitazioni) e sulla base delle competenze possedute dal singolo allievo in relazione agli obiettivi formativi della figura professionale di riferimento.

Si ricorda che la valutazione dei titoli di studio e il corrispondente riconoscimento dei crediti formativi spettano esclusivamente agli enti di formazione accreditati e non ai competenti uffici della Regione Lombardia che si riservano comunque di effettuare opportuni controlli presso le sedi degli enti di formazione. A tal fine tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere tenuta agli atti dell'ente di formazione.

TIROCINIO

Le indicazioni procedurali per lo svolgimento dei percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro sono contenute nel decreto n. 3104 del 31/03/2009 "Linee guida per lo svolgimento dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale attraverso l'alternanza scuola lavoro, in attuazione della l.r. 19/2007".

In particolare si precisa che per quanto attiene i percorsi ASA e OSS, i periodi di tirocinio devono essere tassativamente svolti in strutture presenti nel territorio lombardo per meglio sperimentare il modello assistenziale e sociosanitario della Regione Lombardia.

Il tirocinio nei percorsi OSS deve essere svolto per il 50% in una struttura di ricovero e cura e per il restante 50% in una struttura sociosanitaria per un totale complessivo di 450 ore.

Il tirocinio nei percorsi ASA deve essere svolto in ambito domiciliare, sociale e sociosanitario nelle unità di offerta che prevedono l'inserimento della figura dell'ASA, secondo una modalità che consenta di sperimentare almeno due ambiti di intervento diversi per un totale complessivo di 350 ore..

Per quanto riguarda i percorsi di "Riqualifica ASA in OSS" si ricorda che l'obiettivo della formazione è far acquisire tutte le competenze previste dallo standard formativo OSS regolamentato con la dgr 5101/07; pertanto l'individuazione degli ambiti del tirocinio per un totale di 180 ore dovrà essere effettuata sulla base

delle competenze, possedute dal singolo allievo in relazione agli obiettivi formativi della figura professionale OSS. In ogni caso, la percentuale delle ore di tirocinio da svolgere presso una struttura di ricovero e cura deve essere garantita almeno per il 70%.

Si precisa altresì che sia per quanto attiene i percorsi ASA e OSS l'esito positivo del tirocinio costituisce requisito fondamentale di ammissione all'esame finale. La valutazione positiva è da intendersi su ognuno dei due diversi ambiti di intervento nei quali il tirocinio viene effettuato. Pertanto la valutazione positiva in un ambito e negativa nell'altro non consente l'accesso all'esame finale

Qualora un allievo iscritto a un corso ASA o OSS è al contempo dipendente in una struttura accreditata, il tirocinio deve essere svolto tassativamente al di fuori delle ore di lavoro e in una unità operativa diversa da quella assegnata.

INDICAZIONI PER L'AVVIO DEI PERCORSI

Fino a nuove disposizioni è necessario inserire in Monitorweb il progetto sul bando 279, avviare il progetto elettronicamente e stampare la comunicazione di avvio generata dal sistema.

Entro la data fissata per l'avvio delle attività formative, occorre presentare al protocollo regionale o presso le sedi periferiche della Regione Lombardia, la comunicazione di avvio scaricata dal sistema e debitamente firmata, allegando carta di identità del legale rappresentante, elenco allievi completo e calendario secondo lo schema definito dal decreto n. 9837 del 12/9/2008.

L'elenco allievi dovrà riportare i dati anagrafici degli stessi, corredati da residenza e Codice Fiscale; non è prevista la firma.

inserire in Monitorweb l'edizione del progetto. Creare l'edizione entrando in "Area Progetti" - "Gestione", selezionare il numero riportato nella colonna "Avvio" del bando 279. Successivamente cliccare sull'icona "gruppo classe" del progetto interessato e su "nuova edizione" compilando TUTTI i campi previsti dal sistema. In particolare, prima della data di avvio delle attività, va compilato il calendario dell'edizione riportando data e orario di svolgimento delle lezioni per permettere eventuali controlli e visite ispettive.

E' necessario comunicare eventuali variazioni di calendario in termini di ore e giorni esclusivamente attraverso il sistema informativo.

Qualora la comunicazione di avvio sia stata protocollata con data successiva all'avvio delle attività formative, le ore di lezione svolte fino a quel momento non saranno ritenute valide.

Non esiste un numero minimo e massimo di allievi per l'avvio delle attività formative fermo restando la capienza delle strutture accreditate.

E' possibile inserire altri allievi anche dopo l'avvio del progetto caricando su Monitorweb la relativa anagrafica, fermo restando il vincolo delle ore di frequenza. A tal proposito si consiglia di mantenere l'edizione in stato "bozza" fino alla richiesta della commissione d'esame.

COMMISSIONI D'ESAME E RILASCIO ATTESTATI

E' tassativo richiedere la commissione d'esame **almeno 45 giorni prima della data fissata per la sessione** inviando la domanda sia elettronicamente su Monitorweb sia in forma cartacea indirizzandola alla Struttura Sistema della Formazione - Via Cardano 10 - 20124 Milano (Referente delle commissioni d'esame è Maria

Vignola – maria_vignola@regione.lombardia.it) allegando il modello F1 provvisorio con l'elenco degli allievi. E' opportuno anticipare la richiesta via fax al numero 02.39.36.111.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di modificare il calendario di esame in coerenza con la disponibilità degli esperti da nominare.

Nella richiesta deve essere precisata la sede di esame e gli estremi di fax, mail e n. telefonico.

Il Presidente di Commissione in casi documentati di malattia o di impedimento di particolare gravità del candidato, può riconvocare una seconda sessione con la medesima Commissione, per lo svolgimento delle prove, in accordo con l'Ente di formazione accreditato e dandone comunicazione ai competenti Uffici Regionali.

Le prove d'esame dovranno prendere in esame tutto lo spettro delle competenze oggetto del profilo ASA o OSS, comprese quelle oggetto di credito formativo riconosciuto in rapporto sia a segmenti di percorsi già effettuati, sia ad esperienza maturata nel settore di riferimento;

Al termine delle prove il candidato viene dichiarato IDONEO o NON IDONEO con apposita registrazione sul Verbale dello scrutinio finale; per gli allievi non idonei la Commissione, su carta intestata dell'Istituzione formativa, dovrà esprimere puntuali motivazioni di non idoneità.

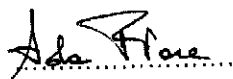
Il rilascio degli attestati di competenza avverrà sulla base del format approvato dal modello 4 del decreto n. 9837 del 12/9/2008. Occorre inviare alla Struttura Sistema della Formazione della DG Istruzione Formazione e Lavoro – (claudio_boni@regione.lombardia.it) una copia originale del verbale della riunione preliminare, del verbale finale di esame e il modello F1 definitivo con l'elenco dei partecipanti

Una volta concluso il corso, l'operatore dovrà comunicarlo in Regione tramite mail chiedendo di spostare il progetto "in fase di conclusione".

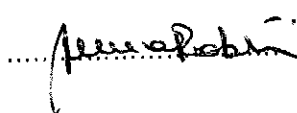
Tutta la documentazione concernente il percorso formativo, ivi compreso il Piano Formativo previsto dal decreto n. 9837 del 12/9/2008, dovrà essere tenuta presso la sede dell'ente anche ai fini di eventuali controlli da parte degli Uffici competenti.

Distinti saluti

DG Istruzione
formazione e lavoro
Dott.ssa Ada Fiore



DG Famiglia conciliazione
integrazione e solidarietà sociale
Dott.ssa Anna Roberti



DG Sanita'
Dott. ssa Filomena Lopedoto

